



Associazione  
Demolitori  
Autoveicoli

# L'EPR NELLA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ELV

Roma, 18 settembre 2023





## **EPR**

acronimo di Responsabilità Estesa del Produttore

un sistema che definisce responsabilità, compiti e ruoli del produttore nella gestione dei rifiuti, pensato come strategia per favorire l'economia circolare e ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale (incoraggia le aziende a progettare prodotti più riciclabili e seguire processi di fabbricazione più sostenibili).



D.Lgs 116/2020 modifica D.lgs 152/2006



### Articolo 178 (Principi)

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, **nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga**. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

### Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)

### Articolo 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore)



## Requisiti generali minimi di un Regime EPR

- ❑ definizione dei **ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento**, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- ❑ definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli **obiettivi di gestione dei rifiuti**;
- ❑ adozione di un **sistema di comunicazione delle informazioni** relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti;
- ❑ adempimento degli **oneri amministrativi** a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- ❑ assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la **corretta informazione** agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.



### I regimi EPR assicurano...

- copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti** corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;
- idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi** per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- meccanismi adeguati di auto sorveglianza** supportati da regolari verifiche indipendenti per valutare:
  - la gestione finanziaria;
  - la qualità dei dati raccolti e comunicati;
- pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti** e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:
  - proprietà e membri;
  - contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
  - procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

### Fattori che favoriscono il successo di un EPR



Ampia copertura  
geografica dei punti  
di raccolta



Obiettivi normativi



Forti attività di  
sensibilizzazione  
dei consumatori



Contributo proporzionato ed  
equo da parte dei produttori  
associati



Sorveglianza e  
trasparenza



Promozione di metodi  
sostenibili



Associazione  
Demolitori  
Autoveicoli

## L'EPR NELLA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ELV



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2023

COM (2023) 451 definitivo

2023/0284 (COD)

Proposta di

### **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE**

La valutazione d'impatto ha individuato quattro aree problematiche da affrontare a livello dell'UE:

- ❑ Vi è una **mancaza di integrazione della circolarità nella progettazione e nella produzione dei veicoli** , con conseguente elevata dipendenza delle materie prime primarie;
- ❑ La **qualità del trattamento dei veicoli a fine vita è subottimale** rispetto al potenziale di mantenere un maggiore valore ambientale ed economico;
- ❑ Una quota importante di **"veicoli mancanti"** soggetti alla direttiva ELV non viene raccolta per essere trattata in condizioni ambientali adeguate e **ogni anno dall'UE viene esportato un grande volume di veicoli usati non idonei alla circolazione e inquinanti;**
- ❑ Esiste un potenziale di circolarità non sfruttato dei veicoli attualmente al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva sui veicoli fuori uso per contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo.



Per affrontare ciascuno di questi problemi, sono state elaborate e analizzate opzioni politiche specifiche per Design circular, Utilizzare contenuto riciclato, migliorare trattamento, aumentare raccolta, **EPR** e estendere campo applicazione ad altre categorie di veicoli





## «PRODUTTORE»

qualsiasi costruttore, importatore o distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza fornisce un veicolo per la prima volta per la distribuzione o l'uso, nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale

### Articolo 16

#### Responsabilità estesa del produttore

- ❑ **Nuovo regime EPR in vigore dopo 36 mesi (+ un giorno) dalla data di entrata in vigore del Regolamento**
- ❑ La responsabilità estesa del produttore comprende l'obbligo per i produttori di garantire che:
  - (a) veicoli che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e che diventano veicoli fuori uso siano
    - (i) raccolti conformemente all'articolo 23 (copertura nazionale indipendente dalla marca e origine e adeguata disponibilità impianti trattamento);
    - (ii) trattati conformemente all'articolo 27 (tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti di scarto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati conformemente alle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento);
  - (b) i gestori dei rifiuti che trattano i veicoli fuori uso di cui alla lettera a) soddisfano gli obiettivi di cui all'articolo 34.

#### Da 36 mesi + 1 giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento:

- (a) il reimpiego e il recupero, calcolati congiuntamente, sono almeno del **95%**, in termini di peso medio per veicolo, batterie escluse, e per anno;
- (b) Il reimpiego e il riciclaggio, calcolati congiuntamente, sono almeno dell'**85%**, in peso medio per veicolo, batterie escluse, e per anno.



#### Da 60 mesi + 1 giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento:

i gestori dei rifiuti conseguono un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il **30%** del peso totale della plastica contenuta nei veicoli consegnati ai gestori dei rifiuti.



### Articolo 17

#### Registro dei produttori

- ❑ Entro 35 mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento, SM istituiscono **un registro dei produttori** che serve a controllare il rispetto EPR da parte dei produttori (se un produttore ha designato un'organizzazione di responsabilità del produttore, gli obblighi sono adempiuti da tale organizzazione *mutatis mutandis*, salvo diversa disposizione dello Stato membro in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta);
- ❑ l'autorità competente stabilisce le modalità relative ai requisiti e al processo di registrazione.

I produttori sono chiamati ad iscriversi via telematica prima di iniziare a operare



### Articolo 18

#### *Organizzazione per la responsabilità del produttore*

- ❑ I produttori possono scegliere di **adempiere individualmente** ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore o possono incaricare un'**organizzazione di responsabilità del produttore** di adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per loro conto.
- ❑ Le organizzazioni responsabili dei produttori garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni proprietarie o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore.
- ❑ Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni responsabili del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni sulla raccolta dei veicoli fuori uso e sul conseguimento degli obiettivi in materia di reimpiego e riciclaggio, reimpiego e recupero e riciclaggio della plastica da parte dei produttori che hanno affidato l'organizzazione responsabile del produttore.
- ❑ **Le organizzazioni di responsabilità dei produttori garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori dei rifiuti nei loro organi direttivi.**



### Articolo 19

#### *Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore*

- ❑ Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni di responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, chiedono **l'autorizzazione dell'autorità competente**.
- ❑ **Gli Stati membri definiscono i dettagli della procedura di autorizzazione**, che possono differire a seconda che si tratti dell'adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le modalità di verifica della conformità dei produttori o delle organizzazioni responsabili del produttore, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni responsabili dei produttori devono fornire a tal fine.
- ❑ L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione se il produttore o l'organizzazione di responsabilità del produttore non soddisfa più i requisiti relativi all'organizzazione della raccolta e del trattamento della fine del ciclo di vita, non comunica all'autorità competente l'autorità competente, non notifica all'autorità competente eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione, o ha cessato l'attività.



### Articolo 20

#### Responsabilità finanziaria dei produttori

- I contributi finanziari versati dal produttore **coprono i seguenti costi** relativi ai veicoli che il produttore mette a disposizione sul mercato:
  - a) i costi della **raccolta dei veicoli fuori uso** necessari per soddisfare i requisiti della raccolta (artt. da 23 a 26) e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso (artt. da 27 a 30, 34 e 35), purché non siano coperti dalle entrate dei gestori dei rifiuti connesse alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso disinquinati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;
  - b) i costi di conduzione di **campagne di sensibilizzazione** volte a migliorare la raccolta di veicoli fuori uso;
  - c) i costi per l'istituzione del **sistema di notifica** (art. 25);
  - d) i costi della **raccolta dei dati** e della comunicazione alle autorità competenti.
  
- L'autorità competente, in stretta collaborazione con i produttori, le organizzazioni responsabili dei produttori e i gestori della gestione dei rifiuti, controlla:
  - a) i costi medi delle operazioni di raccolta, riciclaggio e trattamento e i ricavi dei gestori dei rifiuti;
  - b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni di responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, in modo che i costi siano equamente ripartiti tra tutti gli operatori interessati.



- ❑ I contributi finanziari versati dai produttori che mettono a disposizione sul mercato veicoli con finalità specifiche coprono solo i costi che riguardano la raccolta e il disinquinamento di tali veicoli.
- ❑ **In caso di adempimento individuale** degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, **i produttori forniscono una garanzia** per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Tale garanzia assicura il finanziamento delle operazioni della **raccolta dei veicoli fuori uso**, delle **campagne di sensibilizzazione**, di **istituzione** del **sistema di notifica** e della **raccolta dei dati** relative a tali veicoli.
- ❑ L'importo della garanzia è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21 («*Modulation fee*»). La garanzia può assumere la forma di partecipazione del produttore a regimi appropriati per il finanziamento della gestione dei veicoli fuori uso, di un'assicurazione contro il riciclaggio o di un conto bancario bloccato.



Articolo 21

*Modulazione delle garanzie*

- ❑ In caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni di responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto di quanto segue:
  - (a) il peso del veicolo;
  - (b) il tipo di trasmissione;
  - (c) il tasso di riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo cui appartiene il veicolo, sulla base delle informazioni trasmesse all'autorità di omologazione (art. 4);
  - (d) il tempo necessario per smontare il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della triturazione (art. 30);
  - (e) la quota di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, come adesivi, plastiche composite o materiali rinforzati con carbonio;
  - (f) la percentuale di contenuto riciclato dei materiali (artt. 6 e 10) utilizzati nel veicolo;
  - (g) la presenza e la quantità di sostanze preoccupanti (art. 5, par. 2).
  
- ❑ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate sulle modalità di applicazione dei sopra richiamati criteri .





Articolo 22

*Meccanismo di ripartizione dei costi per i veicoli che diventano veicoli fuori uso in un altro Stato membro*

- ❑ **Se un veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta**, il produttore di tale veicolo, o l'organizzazione responsabile del produttore, garantisce che siano **coperti i costi** netti di gestione del rifiuto sostenute da gestori di rifiuti in altri Stati membri.
  
- ❑ Un produttore o un'organizzazione di responsabilità del produttore dovrà:
  - (a) designare mediante mandato scritto un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;
  - (b) istituire meccanismi di cooperazione transfrontaliera con i gestori dei rifiuti che effettuano le operazioni di gestione dei rifiuti.
  
- ❑ Lo Stato membro in cui il veicolo è diventato un veicolo fuori uso dovrà monitorare tale contesto attraverso monitoraggio delle informazioni comunicate e verificate dalle organizzazioni di responsabilità dei produttori alle autorità competenti. In materia, se necessario anche per evitare distorsioni del mercato unico, alla Commissione può adottare atti delegati stabilendo norme dettagliate sugli obblighi dei produttori, degli Stati membri e dei gestori dei rifiuti.



Associazione  
Demolitori  
Autoveicoli

## L'EPR NELLA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ELV

---

Grazie per l'attenzione